



ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

La Fondazione Casa America ETS (in seguito denominata FCA) - con sede e domicilio fiscale a Genova, via dei Giustiniani, 12/4 C.F. 95059340109, rappresentata dal rappresentante legale, Roberto Speciale - Presidente

E

Federagit Liguria (in seguito denominata Federagit) – con sede presso Confesercenti Genova, via Balbi 38°, rappresentata dal coordinatore regionale, Antonella Cama

PREMESSO

- Fondazione Casa America ETS è stata costituita a Genova nel 1999 per promuovere il dialogo politico, gli scambi culturali e istituzionali e i rapporti economico-commerciali tra l'Italia e l'Unione europea con le Americhe. L'obiettivo è diffondere in Italia una maggiore conoscenza del grande patrimonio culturale del continente americano e parimente rafforzare colà l'immagine di Genova, della Liguria e dell'Italia, in coerenza con le comuni radici culturali, fondate sulle migrazioni dei Liguri nelle Americhe e sulle migrazioni di Latinoamericani a Genova e in Liguria. A questi scopi la Fondazione gestisce una biblioteca specializzata, organizza corsi di formazione culturale e linguistica, conferenze, recital di musica, presentazioni di libri e film, mostre fotografiche e di pittura, incontri con personalità della cultura e del mondo imprenditoriale. Inoltre, pubblica la Rivista "Quaderni di Casa America" dedicata al continente americano e ai suoi rapporti con l'Italia. La Fondazione è diventata Ente del Terzo Settore dal 2021.
- Federagit Liguria viene fondata a Genova nel 2013 come ramo di Confesercenti, sindacato che rappresenta e coordina guide turistiche e accompagnatori turistici. Lo scopo è la tutela delle professioni turistiche nei confronti dell'Amministrazione, dei fornitori, dei clienti, promuovendo l'aggiornamento degli iscritti, e fornendo loro supporto tecnico in merito a licenze e permessi, polizze assicurative e assistenza fiscale e tutto quanto necessario.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Con il presente accordo, le parti si impegnano ad attivare forme di sinergia ed efficace collaborazione in ambito culturale, sulla base di esperienze di collaborazione già realizzate e in particolare:

Attività di formazione su contenuti culturali turistici

Organizzazione di visite guidate sul territorio genovese, della Città Metropolitana e sul territorio ligure.

A tal fine le parti metteranno a disposizione le proprie competenze, la propria esperienza e le proprie reti di relazioni.

ART.2

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 1 verrà di volta in volta programmata sulla base di specifici programmi attuativi, definiti fra le parti su base annuale, che ne definiscano i contenuti, le tempistiche ed ogni altro elemento utile.

All'interno di tali programmi verranno disciplinati inoltre gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione e alla diffusione delle attività, con i rispettivi oneri.

ART. 4

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine delle iniziative svolte in comune sulla base del presente accordo.

Ciascuna parte potrà utilizzare il logo e l'immagine dell'altra, previa autorizzazione inerente la specifica attività programmata dagli accordi attuativi di cui all'art. 2

Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di ciascuna parte per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine.

ART. 5

Le parti si impegnano altresì a dare adeguata visibilità al presente accordo attraverso i propri strumenti e canali di comunicazione.

ART. 6

Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, previo accordo fra le parti. È escluso il rinnovo tacito.

ART 7

I Responsabili del presente accordo sono:

per FCA, il presidente, Roberto Speciale

per Federagit, il coordinatore regionale, Antonella Cama

ART. 8

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R. o con posta certificata.

ART. 9

La firma del presente accordo non comporta alcun impegno finanziario per ciascuna delle parti.

ART. 10

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.

Genova, lì 15/12/2025

Per Fondazione Casa America: Il Rappresentante legale Roberto Speciale

Per Federagit Liguria: il coordinatore regionale Antonella Cama
